

Sentenza del 22/12/2021 n. 1549 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 10

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna (Sezione X) ha pronunciato la presente **SENTENZA** sul ricorso numero di registro generale n. **XXX** del **2021**, proposto da:

Cooperativa P.S. PRO SUS S.c.a., **contro** COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA **per la revocazione** della **sentenza n. XXX/20**, depositata in segreteria in data 09.09.2020 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, Sez. 9

FATTO e DIRITTO

Espone la Cooperativa ricorrente di essere (nel 2009) proprietaria nel Comune di Tizzano, di un complesso di immobili, strumentali all'attività produttiva, che, nell'anno di riferimento, risultavano catastalmente identificati al foglio I -particella 394- sub. I - Cat. D/1 -R. C. Euro 66,00; foglio I -particella 394- sub. 2- Cat. D/1 - R.C. Euro 108,00 e foglio I -particella 207- sub. 3- Cat. D/7 - R.C. Euro 47.684,00 (ex foglio I -particella 182- sub. 3- Cat. D/7- R.C. Euro 45.556,00).

Detti fabbricati venivano utilizzati per la conservazione, la manipolazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci agricoltori, risultando la Cooperativa iscritta alla CCIAA di Cremona nella sezione ordinaria e nella sezione speciale con la qualifica di "Impresa agricola". Rivendicando la natura di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. I [D.lgs. 228/2001](#) ed essendo i fabbricati sopraindicati utilizzati nell'ambito della sua attività (agricola ai sensi dell'[art. 2135 cod. civ.](#)), nel 2009 non veniva versata l'ICI relativa ai citati fabbricati ai sensi dell'[art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993](#).

Nel 2010 la società presentava richiesta di accatastamento in D/10 dell'immobile scritto al foglio I -particella 207- sub. 3- Cat. D/7 e, tra il 2011 ed il 2012, le istanze di cui al [D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), all'[art. 7, comma 2 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), ed al D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, per l'annotazione, negli atti catastali relativi ai tre fabbricati, della sussistenza del requisito di ruralità, per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102.

A seguito della presentazione di dette istanze l'Agenzia del Territorio, inseriva con riferimento ai tre immobili le annotazioni di sussistenza del requisito di ruralità, come si evince dalla visura catastale storica presente in atti.

Nondimeno il Comune di Tizzano Val Parma, ritenuta la sussistenza dei presupposti ovvero la classificazione catastale originaria, notificava alla società un avviso di accertamento dell'ICI asseritamente non versata richiedendo il versamento di una somma di ? 26.627,00, di cui ? 17.355,00 a titolo di differenza di imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 e la parte restante a titolo di sanzioni, e interessi ed Euro 3,95 per spese di notifica e arrotondamento.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma che, con la sentenza n. XXX/2016 del 24.10.2016, respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza della CTP proponeva appello la Cooperativa P.S. chiedendone l'annullamento.

Si costituiva in resistenza il Comune di Tizzano Val Parma instando per il rigetto del gravame.

La Commissione tributaria regionale con sentenza n. 879 del 23 gennaio 2020 respingeva appello della cooperativa.

La sentenza viene impugnata dalla soc. Coop. P.S. chiedendone la revocazione in asserita sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 395, comma I, n. 4 c.p.c. e 64 [D.lgs. n. 546/1992](#).

Il Comune di Tizzano Val Parma si è costituito in resistenza.

Nella pubblica udienza del 15 novembre 2021, tenutasi in modalità "da remoto", il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

La C.T.R. ha osservato che la contribuente aveva presentato due domande di variazione catastale, ai fini della attribuzione della categoria D/10: la prima era priva della richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attestante che i requisiti per il riconoscimento della ruralità sussistevano a decorrere dal quinquennio antecedente la data dell'istanza), la seconda era pervenuta all'Ufficio tardivamente.

Deduce per contro la contribuente che in realtà la dichiarazione sostitutiva era stata allegata alla domanda ed era presente nella documentazione ritualmente depositata nel giudizio di primo grado.

Di qui l'errore compiuto dalla CTR che legittimerebbe la revocazione, dal momento che il presupposto logico della decisione sarebbe costituito da un fatto contrario a quello riconosciuto da entrambe le parti, peraltro dimostrato dagli atti processuali.

La tesi non può però essere condivisa.

Questa Sezione ha già avuto modo di scrutinare, nella pubblica udienza del 14 giugno 2021 analogo ricorso (rg n. XXX/2021) proposto dall'odierna ricorrente e relativo alla contestazione di altra annualità **IMU**, dichiarandolo inammissibile.

Non si ravvisano motivi per discostarsi da dette conclusioni.

Si è rilevato in proposito che:

«Secondo il diritto vivente, *"l'istanza di revocazione di una sentenza (o di una ordinanza pronunciata ex art. 375, primo comma, n.ri 1 -v. C Cast. 207/2009 -, 3 e 4 c.p.c.), proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio"* (così Cass. 10/7/2015 n. 14420; in senso conforme, cfr., ad es., Cass. 29/10/2010 n. 22171, Cass. 14/4/2010 n. 8907, Cass. 2114/2006 n. 9396; da ultimo v. Cass. 26/05/2021, n. 14610).

L'errore di fatto, dunque, deve essere stato decisivo ai fini della pronuncia adottata, come peraltro si evince dalla stessa previsione normativa, là dove è previsto che la sentenza sia stata *"l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"*.

4. Nel caso di specie manca il requisito della decisività dell'errore ovvero del nesso causale fra lo stesso e il *dictum* della sentenza impugnata, che sarebbe stato il medesimo, in ragioni delle ampie argomentazioni svolte dalla Commissione Tributaria Regionale, anche qualora l'errore non vi fosse stato. In proposito le considerazioni della difesa del Comune di Val Tizzano Parma risultano integralmente condivisibili.

La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato e fatto proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, divenuto consolidato dopo la pronuncia delle Sezioni unite n. 18565 del 2009, secondo la quale *"per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria"*.

La C.T.R. ha altresì ricordato che la Corte di cassazione ha ribadito detto principio anche in considerazione del successivo *jus supervenies*, che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.

Secondo la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, le nuove disposizioni *"disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici, sulla base di una*

procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme".

Ha precisato la Suprema Corte che non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 la mera autocertificazione - secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011 e delle norme di seguito succedutesi - se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, gravando l'onere d'impugnazione del differente classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità.

Nel caso di specie è pacifico (risultando dalle visure catastali e dalla nota dell'Agenzia Entrate in atti) che detta annotazione non vi sia mai stata e che agli immobili non sia stato attribuito un classamento di tipo rurale: nel ricorso per revocazione la dirimente circostanza non è contestata, avendo la contribuente - come visto - indicato un ben diverso errore di fatto, consistito nella completezza e tempestività delle domande di variazione catastale, non ben valutate nella sentenza.

La decisione della C.T.R., dunque, nasce da questi decisivi rilievi: *"entrambe le istanze non hanno prodotto alcun effetto per l'anno di imposta in questione. Di tal che onde stabilire se gli immobili in contestazione siano assoggettabili ad ICI, deve farsi riferimento alle emergenze catastali come statuito dalla S.C. nelle decisioni soprarichiamate. Nell'anno 2010 dette emergenze indicavano che gli immobili erano sussunti in categoria diversa dalla D/10 tipizzante il bene rurale"».*

Per le ragioni esposte il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, liquidando le spese secondo la soccombenza, come in dispositivo precisate.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sez. X, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in ? 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.